

Scheda n. 382

Corsi di specializzazione di sostegno per docenti soprannumerari (DDG 7/12)

Personale scolastico - Insegnanti curricolari - Formazione e Aggiornamento

In applicazione del [D.M. n° 249/10](#) sulla **formazione iniziale dei docenti** e su quella per la **specializzazione** per il sostegno, il MIUR tra settembre 2011 e aprile 2012 ha emanato una serie di Decreti che riguardano la formazione dei docenti.

Si è cominciato con due Decreti dell'11/11/11 (vedi scheda n° 356. [Ammissione alle abilitazioni all'insegnamento nella fase transitoria \(DD.MM. 11/11/2011\)](#)) che fissano le norme per il conseguimento per l'abilitazione all'insegnamento. Tra i possibili aspiranti sono previsti pure le **persone in possesso del solo diploma** per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, con ciò sanando la situazione di quanti insegnano già in questi ordini di scuola senza avere l'abilitazione.

È seguito il [Decreto](#) sui **nuovi corsi di specializzazione** emanato il 30/09/11, ma pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n° 78 del 2/4/12 (vedi scheda n° 379. [Nuovi corsi di specializzazione per le attività di sostegno a partire dall'a.a. 2012-2013 \(DM 30/09/2011\)](#)).

È quindi adesso stato pubblicato il [D.D.G. n° 7/12](#) concernente la **riconversione professionale di docenti soprannumerari** che scelgano di dedicarsi **all'attività di sostegno**.

Quest'ultimo [Decreto](#) si rifà quanto ai principi ispiratori ed ai contenuti dei programmi al precedente [D.M. del 30/09/11](#), però esso presenta **alcune specificità** rispetto a questo:

1. ai corsi possono partecipare anche **docenti** in possesso del solo **diploma** di scuola superiore purché **già di ruolo**;
2. a differenza dei corsi ordinari di specializzazione, che debbono svolgersi senza oneri aggiuntivi o ulteriori per l'erario, questi **sono a carico dell'Amministrazione**, sempre perché trattasi di docenti già di ruolo;
3. a questi aspiranti alla specializzazione è consentito svolgere dei programmi con un **monte ore globale inferiore** di oltre la metà rispetto a quelli dei corsi ordinari;
4. a differenza dei corsi ordinari, in cui è vietata l'effettuazione di lezioni on-line per il normale svolgimento degli insegnamenti, ai partecipanti previsti da questo [Decreto](#) è **consentito il 50% di insegnamenti on-line**;
5. data la necessità di non aggravare l'erario, il MIUR ha stabilito che i docenti soprannumerari

frequentanti i corsi **potranno ricevere l'incarico su posto di sostegno a partire da settembre** prossimo anche se ancora non hanno completato il corso, purché abbiano completato almeno i 2/3 del corso (40 dei 60 Crediti Formativi Universitari) o addirittura **anche solo 1/3** (20 dei 60 CFU), ovviamente solo se non vi siano nelle graduatorie docenti aspiranti a supplenze già specializzati.

OSSERVAZIONI

Pur non condividendo noi la novità dei corsi di riqualificazione per la specializzazione di sostegno, è da tener presente che tali corsi non sono un'invenzione ministeriale, ma sono espressamente previsti da una precisa normativa: l'art. 19, comma 11 della [L. n° 111/11](#). Pertanto **le Associazioni** della FISH e della FAND, non essendo legittimate a sollevare la questione di incostituzionalità della norma, si sono adoperate per **cercare di migliorare al massimo i contenuti** dei corsi, inizialmente previsti con un monte ore risibile (120 ore) e per giunta tutte on-line. Si è riusciti così ad allineare la logica e la struttura dei corsi a quelli ordinari previsti dal [D.M. del 30/09/11](#).

Contro i **corsi per il TFA**, le cui prove d'ingresso sono previste in luglio 2012, si sono levate molte critiche da parte di quanti, docenti precari abilitati in precedenza, temono una forte concorrenza dei nuovi abilitati che, avendo molta più anzianità di servizio, potrebbero superarli nelle graduatorie, specie quelle ad esaurimento.

Contro i **corsi di riqualificazione per la specializzazione su sostegno per i docenti soprannumerari** di prossimo avvio sono state levate dure critiche da parte di docenti collocati in posizione ottimale nelle graduatorie ad esaurimento per l'immissione in ruolo, giacché vedono spostarsi di molto la data auspicata, dal momento che il numero dei docenti soprannumerari si aggira intorno alle 10.000 unità, in maggioranza nelle scuole superiori.

Critiche contro i **due decreti sulla specializzazione per il sostegno** si sono levate da parte di specializzati in possesso di laurea contro i prossimi **specializzandi diplomati**. Il MUR ed i Sindacati replicano che i diplomati sono stati ammessi sia ai corsi per il TFA sia ai corsi di riqualificazione per la specializzazione di sostegno trattandosi di personale che insegnava da tempo e non poteva essere abbandonato durante la carriera scolastica.

Quanto alle critiche sulla **riduzione di orario nei programmi** dei corsi di riqualificazione per la specializzazione per il sostegno essa è giustificata dal MIUR con il fatto che trattasi di docenti di ruolo e quindi con l'esperienza di molti anni d'insegnamento.

Certamente è da rilevare che questi corsi ritardano o riducono addirittura le possibilità di insegnamento per docenti neo-laureati.



In conclusione può rilevarsi che i contenuti dei programmi dei corsi di riqualificazione per la specializzazione, anche se ridotti quantitativamente, sono identici a quelli dei corsi ordinari previsti dal [D.M. del 30/09/11](#), come pure sono identiche le modalità di svolgimento (eccetto il 50% di lezione on-line) ed i requisiti che debbono essere posseduti dalle Università organizzatrici e dai docenti e dai tutor dei corsi.

Per questa serietà si è adoperata, come detto, l'apposita commissione composta da esperti delle Federazioni FISH e FAND coordinate da un Dirigente Tecnico del MIUR che hanno preteso ed ottenuto la revoca di un bando dell'ANSAS comparso a fine dicembre 2011 nel quale non si davano garanzie di professionalità dei tutor e dei contenuti dei futuri corsi.

27/04/2012

Salvatore Nocera

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it